

## **TI\_GERICHTE 12.1995.133 vom 8. Juni 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-06-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.133)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.133 du 8 juin 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.133 del 8 giugno 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 321 cpv. 1 lit. b CPC esclude che in sede di appello possano venire addotti nuovi fatti, prove o eccezioni. La procedura esclude inoltre la possibilità per l'appellante di replicare alle osservazioni all'appello ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 314, n. 1). Ne conseguono l'estromissione dall'incarto dei documenti 1 a 4 prodotti dalla convenuta unitamente alle osservazioni all'appello, e degli scritti 13 e 28 aprile 1995 dell'attrice e di quanto ad essi allegato.

#### **E. 2**

Il primo rimprovero dell'attrice al Pretore, secondo cui egli a torto avrebbe esaminato la di lei legittimazione attiva in assenza di un'eccezione in tal senso della controparte, è manifestamente infondato. L'attrice disattende in effetti che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione attiva della parte procedente deve essere accertata d'ufficio dal giudice siccome elemento di diritto sostanziale e requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e quindi oggetto di esame in virtù del diritto federale ( DTF 96 II 123 e segg.; II CCA 31 maggio 1995 in re W./P., 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA; Ottaviani , Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 17 e 18). E' perciò a giusta ragione che il Pretore ha esaminato il tema della titolarità dell'attrice per rapporto al diritto da lei vantato in causa.

#### **E. 3**

L'attrice a questo proposito si considera legittimata per il fatto che la cessione sottoscritta il 21 dicembre 1989 da \_\_\_\_\_ in favore di \_\_\_\_\_ (doc. B) comprenderebbe anche il credito qui in discussione. Anche questo rilievo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, dal testo della cessione doc. B non si evince affatto l'intenzione di \_\_\_\_\_ di cedere crediti futuri, ma al contrario la cessione è espressamente limitata ai crediti oggetto dell'azione di rivendicazione incoata il 20 novembre 1989 avanti alla Pretura di Lugano, con espresso riferimento della causale costituita alla "inopinata rescissione del rapporto di lavoro" e fino a concorrenza dell'importo massimo di fr. 680'000.-- oltre interessi. Già solo in base a queste indicazioni, si può giungere all'ovvia conclusione secondo cui il credito vantato in questa causa non è compreso in quelli ceduti, senza che più occorra disquisire sulla dubbia validità dell'asserita cessione globale di ogni credito futuro ( DTF 112 II 433 e segg.). Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

#### **E. 4**

In virtù dell'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio la capacità delle parti; infatti, se un atto processuale è carente di un presupposto ai sensi dell'art. 97, è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Le persone giuridiche possono compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC) se hanno l'esercizio dei diritti civili (art. 38 cpv. 1 CPC), ossia quando ne sono costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge e agli statuti (art. 54 CC). Nel caso concreto nulla risulta dell'incarto a proposito della natura giuridica della federazione attrice, per altro non iscritta a Registro di commercio di Lugano, dove parrebbe avere la sua sede. Qualora si trattasse di un'associazione, nulla risulta a proposito dei suoi statuti, rispettivamente della valida costituzione di organi che la possano rappresentare, in particolare del suo presidente, \_\_\_\_\_, già direttore della convenuta A dipendenza dell'esito del presente processo la questione -che necessiterebbe di ulteriori indagini- può restare aperta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche alla parte non rappresentata, seguono la soccombenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 23 marzo 1995 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d'appello. III . Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.